

Determinazione n. 764 del 07/06/2018

Oggetto: Sig. OMISSIS – Dipendente a tempo indeterminato - Autorizzazione a fruire di permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art. 33 della legge 104/92.

## IL DIRIGENTE

Premesso che il sig. omissis, dipendente a tempo indeterminato di questo Comune, ha prodotto istanza, acquisita al protocollo il 05.06.2018 al n. 19244, intesa ad ottenere la fruizione di permessi mensili retribuiti ai sensi dell'art.33 della legge 104/92, onde poter provvedere all'assistenza di un proprio familiare entro il terzo grado, nella persona della zia, non coniugata, abbesognevole di continue cure;

Viste, a tal fine, la documentazione rilasciata dalla Commissione Medica ASL FG per l'accertamento dell'handicap e le dichiarazioni di responsabilità prodotte dal nominato dipendente a corredo della citata istanza, da cui risulta che:

- la persona assistita è portatrice di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 104/1992;
- la stessa non è ricoverata a tempo pieno presso istituti specializzati;
- nessun altro familiare beneficia di tali permessi per la stessa persona disabile;

Visto l'art. 33 della legge 05.02.1992 n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i, ultimo l'art. 6 del D.Lgs.119/2011, che garantisce ad un unico lavoratore il diritto a fruire dei permessi retribuiti, fino ad un massimo di tre giorni al mese, per assistere il coniuge o un parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità siano deceduti o mancanti, purché non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati;

Visto l'art. 19 del C.C.N.L. 6 luglio 1995 dei Dipendenti Enti Locali che riconosce il diritto ad assentarsi dal lavoro, con conservazione della retribuzione, nei casi previsti da specifiche disposizioni di legge e, in particolare, ai sensi del comma 6 del citato articolo, le assenze previste dall'art. 33 della legge n. 104/1992 non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili;

Dato atto che la disciplina generale dei permessi richiesti è volta alla particolare tutela del lavoratore e della sua famiglia in considerazione delle finalità sociali perseguite dalla legge;

Visto il Regolamento per l'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 124 del 06.03.2008 e successive di modifica;

Visto il decreto sindacale n.30 del 22.05.2017 di attribuzione delle funzioni dirigenziali relative alle attività del Servizio "Gestione delle Risorse Umane";

## D E T E R M I N A

1. di autorizzare, sulla base della documentazione presentata, il Sig. omissis, dipendente a tempo indeterminato di questa Amministrazione, a fruire di n. 3 giorni di permessi retribuiti mensili, ai sensi dell' art. 33 della legge 104/92 e dell'art. 18 del C.C.N.L. 10.04.1996;
2. di dare atto che il dipendente dovrà comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegue la perdita della legittimazione alle agevolazioni;
3. di dare atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

f.to L'UFFICIALE AMMINISTRATIVO  
Mattia STARACE

f.to IL DIRIGENTE  
dott.ssa Maria Sipontina CIUFFREDA